



PROVINCIA  
DI LODI

Dipartimento I - Servizi Interni

# **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE**

**(ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446)**

testo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale  
n. 69 del 20/12/2010

*Publicato all'Albo Provinciale dal 21/12/2010 al 04/12/2011 (n° 37419 Reg.)*

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

### CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

#### *SEZIONE I - PROCEDURE DI RISCOSSIONE*

Art. 2 – Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate

Art. 3 – Notificazione degli atti

Art. 4 – Scadenze per la riscossione delle entrate

Art. 5 – Modalità di versamento e rimborso

Art. 6 – Attività di verifica e controllo del Responsabile dell'entrata

#### *SEZIONE II - PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA*

Art. 7 – Intimazione al pagamento e costituzione in mora

Art. 8 – Riscossione coattiva

Art. 9 – Competenze in materia di riscossione coattiva

Art. 10 – Dilazioni di pagamento

Art. 11 – Esonero dalle procedure – abbandono del credito

#### *SEZIONE III - SANZIONI*

Art. 12 – Determinazione delle sanzioni

Art. 13 – Sanzioni tributarie-riduzioni

Art. 14 – Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni

### CAPO III – TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 15 – Diritti del contribuente

Art. 16 – Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Provincia

Art. 17 – Conoscenze degli atti e semplificazione

Art. 18 – Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 19 – Sospensione o differimento dei termini

Art. 20 – Interpello del contribuente

Art. 21 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Art. 22 – Tutela dell'integrità patrimoniale

### CAPO IV – STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA -

Art. 23 – Esercizio del potere di autotutela

Art. 24 – Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

Art. 25 – Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

Art. 26 – Accertamento con adesione

Art. 27 - Tutela giudiziaria

Art. 28 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 29 – Concessionari della riscossione

Art. 30 – Entrata in vigore - disposizioni transitorie

---

*AVVERTENZA: Le note a pié di pagina riportano i testi normativi richiamati nel Regolamento, in vigore alla data di redazione dello stesso, al solo scopo di consentire la conoscenza dei riferimenti normativi richiamati*

---

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000<sup>1</sup> ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446<sup>2</sup> concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.
2. Il presente Regolamento stabilisce procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Costituiscono entrate provinciali disciplinate in via generale dal presente Regolamento:
  - i tributi provinciali;
  - le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali;
  - le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle Province;
  - le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti.
4. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti. Con riferimento alle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., i relativi Regolamenti non possono dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
5. Per le entrate provinciali già disciplinate da appositi Regolamenti, le norme del presente Regolamento si applicano per le parti non disciplinate dai predetti specifici Regolamenti.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

<sup>2</sup> D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

**CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE****SEZIONE I – Procedure di riscossione****Art. 2 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate**

1. Il Dirigente assegnatario dei singoli capitoli di entrata, affidati con il Piano Esecutivo di Gestione annuale, assume la funzione di Responsabile delle singole entrate dell'Ente, nonché dei relativi procedimenti di accertamento e di riscossione, anche coattiva.
2. Il Responsabile dell'entrata, come sopra individuato, cura tutte le operazioni finalizzate all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari di riferimento.
3. In caso di assenza, impedimento o vacanza della posizione, il Responsabile è sostituito da altro soggetto, individuato con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, 5° comma, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997<sup>3</sup>.
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 52, 5° comma, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997<sup>4</sup>. In tal caso, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

**Art. 3 – Notificazione degli atti**

1. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di accertamento, di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatori, devono essere effettuate, a norma di legge, tramite notificazione dal messo provinciale, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti interessati.
2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie, nonché per tutte quelle procedure che richiedono formale notifica, ferme restando le disposizioni vigenti,

<sup>3</sup> art. 52, 5° comma, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

<sup>4</sup> art. 52, 5° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'Art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, é, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'Art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;

il Responsabile dell'entrata può nominare con proprio provvedimento, ove necessario, uno o più messi notificatori, ai sensi dell'art 1, commi 158, 159 e 160, della Legge 27/12/2006, n. 296<sup>5</sup> e s.m.i.

#### **Art. 4 - Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. Con l'atto di accertamento dell'entrata vengono determinati:
  - a) la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
  - b) il debitore;
  - c) la somma da riscuotere;
  - d) la scadenza del pagamento.
2. I termini per il pagamento delle entrate tributarie sono determinati:
  - a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
  - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. I termini per il pagamento delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, sono determinati:
  - a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo da approvare annualmente con atto dirigenziale;
  - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.
5. Il Responsabile dell'entrata deve comunicare formalmente l'avvenuto accertamento delle entrate alla Ragioneria provinciale, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità.

---

<sup>5</sup> Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

comma 158. Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori

comma 159. Ambito territoriale nel quale possono essere scelti i messi notificatori

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'Art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Comma 160. Ambito territoriale nel quale può esercitare le funzioni il messo notificatore

Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'Art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

**Art. 5 - Modalità di versamento e rimborso**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste da specifiche norme legislative o regolamentari disciplinanti ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
  - b) versamento su conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore del Tesoriere della Provincia;
  - d) assegno circolare o bancario, fermo restando che qualora quest'ultimo risulti scoperto o, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.<sup>6</sup> L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione, ai sensi dell'art. 45, comma 1, punto 3) del R.D. 21/12/1933, n. 1736<sup>7</sup>.
  - e) carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere Provinciale;
  - f) pagamento on-line e altra forma prevista dalla legge.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, il pagamento si considera comunque effettuato nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria della Provincia, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza e con la clausola espressa "*valuta fissa per il beneficiario*" per un giorno non successivo a quello di scadenza del pagamento medesimo.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo<sup>8</sup>.
4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in

<sup>6</sup> Legge 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

Art. 24. Disposizioni in materia di riscossione

Comma 39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

<sup>7</sup> R.D. 21/12/1933, n. 1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia."

art. 45. Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

(...) 3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

<sup>8</sup> Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."

Art. 1, comma 166 .Arrotondamento del versamento di tributi locali

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.<sup>9</sup>

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. l'Unità Operativa competente, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

## **Art. 6 - Attività di verifica e controllo da parte del Responsabile dell'entrata**

1. Il Responsabile dell'entrata, avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, effettua direttamente, o tramite le Unità Operative individuate nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, o da altri atti organizzativi, le seguenti attività:
  - a) il controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
  - b) porre in essere gli atti ingiuntivi e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge, dal presente Regolamento e dagli specifici Regolamenti di settore, qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo rilevi un inadempimento del debitore;
  - c) invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata;
  - d) effettuare ricognizione periodica dello stato di realizzazione dell'entrata, segnalando tempestivamente alla Ragioneria provinciale eventuali squilibri del bilancio di previsione sia in termini di competenza che nella gestione in conto residui.
2. La Provincia stabilisce l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza in aumento rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284<sup>10</sup> del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 133/1999<sup>11</sup> e s.m.i.

<sup>9</sup> Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."

Art. 1, comma 164. Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

<sup>10</sup>art. 1284 codice civile "Saggio degli interessi"

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

<sup>11</sup> Legge 13/05/1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"

**SEZIONE II – Procedure di riscossione coattiva****Art. 7 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora**

1. Si ha inadempimento del debitore quando lo stesso non esegue il versamento, totale o parziale, della somma dovuta alla scadenza determinata.
2. Per le entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, in caso di inadempimento del debitore per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile<sup>12</sup>, mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto e notificata a mezzo messo o raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
  - a) l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
  - b) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,
  - c) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. Qualora vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della costituzione in mora.
4. La messa in mora del debitore mediante intimazione al pagamento (ove questa sia necessaria per le entrate non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo), deve essere effettuata dal Responsabile dell'entrata - direttamente o tramite apposita Unità Operativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione annuale, o da altri atti organizzativi - entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, come individuato all'art. 4 e, comunque, entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
5. Verificandosi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.

---

**art. 13 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi**

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le entrate tributarie l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

### **Art. 8 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia viene effettuata dai Responsabili dell'entrata, direttamente o tramite apposite Unità Operative individuate nel Piano Esecutivo di Gestione annuale o da altri atti organizzativi, con le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.<sup>13</sup>, tenuto conto di quanto previsto dai DD.Lgs. n.ri 46/1999 e 112/1999<sup>14</sup> e s.m.i.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910<sup>15</sup> e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. art. 52, comma 5, lettera d), del D.Lgs n. 446/1997<sup>16</sup> e s.m.i., il visto sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extra tributarie è apposto dal Responsabile della singola entrata, oppure dal Responsabile di apposita Unità Operativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione annuale, o da altri atti organizzativi.
4. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata, oppure entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

### **Art. 9 - Competenze in materia di riscossione coattiva**

1. Alla scadenza del termine per l'adempimento da parte del debitore (previsto negli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, o indicato nell'intimazione al pagamento), il Responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa

---

<sup>13</sup> D.P.R. 29/09/1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"

<sup>14</sup> D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"

<sup>15</sup> Regio decreto 14/04/1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"

<sup>16</sup> D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

c. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: (...)

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. (...)

individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, attiverà la procedura di riscossione coattiva, allegando alla stessa:

- a) l'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
  - b) l'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
  - c) l'indicazione della data dalla quale il debitore è inadempiente;
  - d) l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo.
2. Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti il Responsabile dell'entrata redige una lista di tali soggetti debitori indicando per ognuno di essi:
- a) l'importo da riscuotere;
  - b) l'atto o gli atti che hanno costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
  - c) l'atto o gli atti che costituiscono titolo per la riscossione coattiva;
  - d) la data dalla quale il debitore è inadempiente;
  - e) l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali completi.
3. Il Responsabile delle Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da servizi pubblici, sanzioni ed altro, non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo emette avviso di accertamento, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi.
4. Allo scadere del termine dell'avviso di accertamento avvia il successivo iter di iscrizione a ruolo, provvedendo:
- a) all'iscrizione a ruolo delle entrate secondo la normativa vigente;
  - b) alla relativa compilazione dei ruoli;
  - c) all'apposizione del visto sui ruoli.

## **Art. 10 - Dilazioni di pagamento**

1. Possono essere concesse su istanza del contribuente - fatto salvo quanto previsto nei regolamenti specifici delle singole entrate o dalle normative di riferimento - prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:
  - a) per debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 ed al D.Lgs. n. 112/1999;
  - b) per debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.
2. La dilazione può essere concessa alle seguenti condizioni:
  - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) durata massima di 24 mesi;
  - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale maggiorata di tre punti percentuali.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006<sup>17</sup>. È in

---

<sup>17</sup> Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

Comma 165 Misura degli interessi sui rimborsi di imposta

ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi, esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €. 10.000,00= è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Qualora l'imposta risultasse non dovuta, si applica l'art. 8, comma 4, della Legge n. 212/2000<sup>18</sup> e s.m.i..
5. Il soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento del contribuente è il Responsabile delle singole entrate, che ne dà formale comunicazione alla Ragioneria provinciale.

### **Art. 11 - Esonero dalle procedure – abbandono del credito**

1. In applicazione dell'art. 25 della Legge n. 289/2002<sup>19</sup> e s.m.i., non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo o alla riscossione di crediti di modesto ammontare, di qualsiasi natura - anche tributaria - qualora l'ammontare dovuto per ciascuna entrata (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta non sia superiore all'importo minimo previsto dal D.P.R. n. 129/1999<sup>20</sup>, pari a euro 16,53, arrotondati ad €. 17,00=, fatti salvi i successivi adeguamenti legislativi o regolamentari. Tale disposizione non deve, in alcun caso, intendersi come franchigia.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da

---

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

<sup>18</sup> Legge 27/07/2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

Art. 8. Tutela dell'integrità patrimoniale - Comma 4. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

<sup>19</sup> Legge 27/12/2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

Art. 25. *Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

<sup>20</sup> D.P.R. 16/04/1999, n. 129 "Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'Art. 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146."

ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo se superiori a €. 258,23=.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo se superiori a €. 516,46=.

### **SEZIONE III – Sanzioni**

#### **Art. 12 - Determinazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Provinciale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono, comunque, irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **Art. 13 - Sanzioni tributarie - Riduzione**

1. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata secondo le disposizioni dei DD.Lgs n. 471<sup>21</sup>, 472<sup>22</sup> e 473<sup>23</sup> del 18/12/1997 e s.m.i. per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti.

---

<sup>21</sup> Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

<sup>22</sup> Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

<sup>23</sup> Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 473 "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal Responsabile dell'entrata, come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, secondo i principi indicati al comma precedente.

**Art. 14 - Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni**

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1998 e s.m.i.
2. Il Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 2 del presente Regolamento, è competente alla emissione di atti di accertamento, di violazioni, di contestazione ed irrogazione di sanzioni.

### **CAPO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 15 - Diritti del contribuente**

1. La Provincia esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. Per consentire ai cittadini una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'ente, il Responsabile dell'entrata si attiverà per attuare idonee iniziative di informazione a favore dei contribuenti, mediante il sito web istituzionale.

#### **Art. 16 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Provincia**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

#### **Art. 17 - Conoscenze degli atti e semplificazione**

1. Il Responsabile dell'entrata informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
2. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il contribuente, con i mezzi previsti dalla normativa vigente, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

**Art. 18 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione sono motivati, e devono tassativamente indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, nonché:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile dell'entrata;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
2. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

**Art. 19 - Sospensione o differimento dei termini**

1. La Giunta Provinciale, con propria deliberazione, può:
  - a) sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  - b) rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause oggettive di forza maggiore.

**Art. 20 - Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il Responsabile dell'entrata fornisce, entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello, la risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora detta risposta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata sul sito Web istituzionale.

5. Qualora la Provincia muti parere riguardo ad una risposta formulata ai sensi del comma 2, ne dà notifica al contribuente e tale nuova interpretazione per i tributi periodici avrà effetto a fare tempo dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.

### **Art. 21 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. La Provincia, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali dettati dall'art. 12 della Legge n. 212/2000<sup>24</sup> e s.m.i.

### **Art. 22 - Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.
4. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

---

<sup>24</sup> Legge 27/07/2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"

#### Art. 12 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

## **CAPO IV STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA**

### **Art. 23 - Esercizio del potere di autotutela**

1. La Provincia, nella persona del Responsabile dell'entrata come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, in attuazione dei principi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997<sup>25</sup> e s.m.i., applica nell'attività di accertamento il potere di autotutela secondo la normativa vigente.
2. In pendenza di giudizio, la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di possibilità di soccombenza dell'Amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite, il Responsabile dell'entrata, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.
4. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il Responsabile dell'entrata procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia applicazione o imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) errore sul presupposto;
  - d) prova di pagamenti regolarmente seguiti;
  - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
  - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
  - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

### **Art. 24 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

---

<sup>25</sup> Legge 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali) 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile dell'entrata.

#### **Art. 25 - Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il Responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui rilevi illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi di giudicato sostanziale sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Provincia.
3. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

#### **Art. 26 - Accertamento con adesione**

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 della Legge n. 449/1997 e s.mi., sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997<sup>26</sup> e s.m.i. concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Provincia.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti.
4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nelle misure previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 27 - Tutela giudiziaria**

1. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie nei quali la Provincia di Lodi è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992<sup>27</sup> e s.m.i.

---

<sup>26</sup> Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, la Provincia può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

## **Art. 28 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario**

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
3. La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.
4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e precisamente: dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto il ricorso) oppure dalla parte resistente (Provincia).
5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992<sup>28</sup> e s.m.i.

---

<sup>27</sup> Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"

Art. 11. Capacità di stare in giudizio - comma 3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.

<sup>28</sup> D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"

Art. 48 Conciliazione giudiziale

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385) La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la

## CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

### Art. 29 – Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualsiasi natura.

### Art. 30 – Entrata in vigore - disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997<sup>29</sup> e s.m.i., il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e viene comunicato, unitamente alla relativa deliberazione provinciale di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso anche ai procedimenti non ancora conclusi con la riscossione.

\* \* \* \* \*

---

trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

<sup>29</sup> D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

comma 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.